



Comune di Ozieri

Provincia di Sassari

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica ed indirizzi operativi

Comune di Ozieri

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Ozieri

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Ozieri – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**

- Modalità di organizzazione
 - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012*
 - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
 - o *Art. 21bis della L. 287/1990*

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
 - o *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
 - o *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
 - o *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
 - o *c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o *Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
 - o *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
 - o *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
 - o *c.1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
 - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
 - o *DM 25 gennaio 2015*

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
 - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
 - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
- Applicazione Codice degli appalti
 - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - o *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

- Amministratori delle partecipate
 - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - o DPCM 26/06/2007
 - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
 - o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o D. Lgs. 39/2013 - *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - o dPR 251/2012 - *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
 - o art. 11 D. Lgs. 33/2013
 - o c. 39 art. 1 L. 190/2012
 - o c. 1 art. 29 L. 241/1990
 - o Piano Nazionale Anticorruzione – *Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

In allegato al presente piano sono consultabili le disposizioni sopra richiamate, aggiornate alla data del 30 marzo 2015.

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni soci dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle

società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali


condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Ozieri – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Ozieri



1.3.1 Prometeo S.r.l.

Società a capitale pubblico locale, interamente partecipata dal Comune di Ozieri.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – *La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'organo assembleare.*

Articolo 4 – *La società ha per oggetto la gestione delle attività in cui consistono i servizi erogati dal Comune di Ozieri ivi compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo, quelli culturali, ricreativi, e sportivi, socio-assistenziali, il servizio di trasporto degli alunni in età scolare o prescolare, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il servizio di manutenzione e pulizia, ordinaria e straordinaria, di vie, piazze del centro urbano, cimitero comunale, quartieri (compresi San Nicola e frazione Chilivani) del Comune di Ozieri e, comunque, rientranti nell'ambito del territorio comunale [...].*

Rapporti di servizio con l'ente

La società conduce per conto del Comune di Ozieri, la gestione dei seguenti servizi:

- Ludoteca ed Assistenza Educativa;
- Asilo Nido Comunale;
- Comunità Alloggio per Anziani e Centro Diurno
- Servizio residenziale della "Casa Protetta"
- Mensa Scolastica
- Manutenzione e Custodia dei Beni del Patrimonio comunale
- Pulizia dei Beni del patrimonio comunale;
- Igiene urbana (spazzamento);
- Servizio supporto affissioni e pubblicità

I suddetti servizi sono stati affidati sulla base di Contratto Generale di Servizio stipulato in data 7.12.2005 tra il Comune di Ozieri e la Prometeo s.r.l. e poi regolati tramite specifici atti di servizio posti in essere dai vari settori dell'ente che si interfacciano con la società, progressivamente prorogati, anche a causa della rilevante evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali e società partecipata intervenuta negli ultimi anni, fino al 31 dicembre 2015.

Nell'ambito degli adempimenti richiesti dai commi 27 e 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, già con deliberazione della G.C. n. 229 del 23.11.2007 nonché con quelle successivamente adottate in sede di proroga degli affidamenti dei servizi, è stato attestato il permanere dei presupposti di legittimità e di convenienza di mantenimento della partecipata in oggetto tenuto conto che:

- il Comune di Ozieri è l'unico socio della Società unipersonale "Prometeo s.r.l."
- la Società Prometeo s.r.l. svolge in via esclusiva l'intera sua attività in favore del Comune di Ozieri in nome e per conto del quale eroga pubblici servizi a pieno titolo compresi nelle finalità istituzionali dell'Ente;
- la Società Prometeo s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Ozieri, pur essendo soggetto giuridico del tutto distinto dal Comune medesimo costituisce elemento del sistema amministrativo che si riconduce e fa capo allo stesso Ente; ciò in quanto Prometeo s.r.l., per espressa previsione del Contratto di Servizio, è assoggettata alla fattispecie del "controllo analogo" da parte del Comune di Ozieri.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	560.710,00	589.706,00	567.361,00
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Patrimonio netto	24.021,00	18.610,00	13.369,00
Debiti vs banche	-	-	-

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Valore della produzione	2.038.884,00	2.192.182,00	2.338,120
Costi della produzione	1.998.342,00	2.121.931,00	2.259.114,00
<i>di cui costi del personale</i>	1.694.283,00	1.793.346,00	1.674.137,00
Saldo proventi e oneri finanziari	1.453,00	932,00	(307,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	(17.451,00)	(38.069,00)	(15.200,00)
Risultato di esercizio	5.411,00	5.240,00	99,00

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 78 unità; è amministrata da un Amministratore unico.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi di interesse generale, in tal senso funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La società ha altresì conseguito l'equilibrio economico di gestione nell'ultimo triennio; da valutare, nel corso dell'esercizio, se i criteri operativi, la qualità dei servizi prestati e le condizioni economiche dei diversi servizi erogati risultano preferibili rispetto al ricorso ad offerte del mercato.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le caratteristiche delle attività condotte dalla Prometeo S.r.l., così come quelle condotte da altra società interamente partecipata dal Comune di Ozieri (Ippodromo di Chilivani S.r.l.), pur riconducibili a servizi di interesse generale, non sono pienamente inquadrabili nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare per quanto riguarda la società dell'Ippodromo; in tal senso non si ritiene applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto</i>

(lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

1.3.2 Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l.

Società a capitale pubblico locale, interamente partecipata dal Comune di Ozieri.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 2 – *La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto da parte del Comune di Ozieri e quale strumento operativo in house providing dello stesso Ente, in generale:*

- la gestione di tutte le attività e tutti i servizi connessi alla ristrutturazione, riqualificazione e gestione del Compendio denominato "Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani" sito nel territorio del Comune di Ozieri, frazione di Chilivani, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e da quest'ultima assegnato al Comune di Ozieri, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/1 del 23.10.2008, sotto la forma del diritto d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, per la durata, prorogabile, di anni trenta.

[...]

Articolo 4 – *La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Organo Assembleare in conformità agli indirizzi impartiti del Consiglio Comunale di Ozieri, con particolare riguardo a quanto stabilito al precedente articolo 2, commi 13 e 14.*

Rapporti di servizio con l'ente

La società opera sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Ozieri in data 4.05.2009, che prevede la gestione di tutte le attività e tutti i servizi connessi alla ristrutturazione, riqualificazione e gestione del Compendio denominato "Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani" sito nel territorio del Comune di Ozieri; in particolare, e sempre nella sua qualità di strumento di intervento del Comune di Ozieri, la società, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali può promuovere, implementare e gestire ogni attività finalizzata alla promozione dello sport ippico in Sardegna, alla promozione di ogni idonea iniziativa per la tutela e salvaguardia delle specie equine con particolare riguardo a quella denominata anglo-arabo sardo.

L'ambito operativo della società si estende dalla gestione degli impianti composti di box per cavalli (n. 240), che comportano l'affidamento in use a privati a fronte di un canone di affitto, alla manutenzione ed esercizio delle piste di allenamento e da corsa assicurando il miglior stato di efficienza delle stesse e delle aree di allenamento dei cavalli. Tali obblighi sono imposti con apposita convenzione dal MPAAF, vigilante e dirigente e finanziatore del settore.

La stessa convenzione impone alla Società il servizio di segreteria e l'organizzazione, nel rispetto dei regolamenti tecnici, delle corse al galoppo in attuazione del calendario nazionale delle stesse e sulla base dei montepremi di anno in anno assegnati.

Grazie alla titolarità dell'impianto, alla cessazione della gestione diretta da parte della Regione sarda, il Comune di Ozieri attraverso la sua partecipata ne ha assicurato la continuità dell'attività il cui impatto economico e sociale è di notevole importanza e rilievo. In primo luogo in termini di occupazione garantita ad allenatori, fantini, artieri e lavoratori dell'indotto (veterinari, maniscalchi, fornitori di biada e paglia trasportatori ecc.) non solo sulla piazza di Ozieri e dintorni, ma anche a livello provinciale; bisogna infatti considerare che l'ippodromo di Chilivani ha l'unico Centro di allenamento al servizio di tutta la Sardegna, dove ogni anno debuttavano oltre duecento nuovi puledri, ridottisi purtroppo in questi ultimi anni a causa della crisi del settore.

Altro importante impatto è quello che si riversa sull'allevamento dei cavalli anglo arabo sardi, tipica produzione della Sardegna che negli anni è stata notevolmente migliorata e qualificata; l'apertura e l'esercizio dell'impianto e la sua utilizzazione per lo svolgimento regolare delle corse al galoppo danno all'allevamento idonee garanzie di valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

I dati operativi dei servizi gestiti dalla società.

Dati operativi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
n. gg corse	25	20	15	12	16	14
n. spettatori	7.123	9.803	7.181	6.707	6.678	9.139
Incassi da pubblico	10.920,00	16.872,00	21.560,00	15.920,00	25.030,00	34.190,00
Cavalli partecipanti	1.723	1.662	1.365	864	1.152	1.008
Premi UNIRE erogati	1.034.040,00	985.100,00	705.600,00	389.000,00	346.500,00	333.900,00
Premi Reg. Sardegna	-	-	-	-	180.000,00	167.000,00
Scuderie partecipanti	1.148	1.108	910	432	576	504
Proventi UNIRE/ASSI/MIPAAF	500.589,59	517.295,24	453.853,43	236.914,67	249.814,67	471.871,27
Proventi scuderie	51.354,00	178.147,80	224.633,50	155.432,79	127.941,88	140.792,39

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 5.03.2009 avente per oggetto : *"Approvazione procedimento per la costituzione di una Società unipersonale in House Providing - per la gestione del compendio Ippodromo di Chilivani Don Deodato Meloni. Esame e approvazione schema di atto costitutivo e di statuto"*, è stata attestata per la partecipazione in oggetto la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 dello stesso articolo.

Con le deliberazioni di G.C. n. 164 del 12.09.2012 e n. 199 del 31.12.2013 è stato attestato il permanere dei presupposti di legittimità e di convenienza di mantenimento della partecipata in oggetto tenuto conto e dando atto che:

- il Comune di Ozieri è l'unico socio della Società unipersonale "Ippodromo di Chilivani S.r.l."
- la Società "Ippodromo di Chilivani S.r.l." svolge in via esclusiva l'intera sua attività in favore del Comune di Ozieri in nome e per conto del quale eroga pubblici servizi a pieno titolo compresi nelle finalità istituzionali dell'Ente;
- la Società "Ippodromo di Chilivani S.r.l.", interamente partecipata dal Comune di Ozieri, pur essendo soggetto giuridico del tutto distinto dal Comune medesimo costituisce elemento del sistema amministrativo che si riconduce e fa capo allo stesso Ente; ciò in quanto la società, per espressa previsione del Contratto di Servizio, è assoggettata alla fattispecie del "controllo analogo" da parte del Comune di Ozieri.
- il controllo sulla situazione contabile, gestionale, organizzativa, delle suddette Società ha finora assicurato la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e non sono mai state mai rilevate perdite di esercizio;
- il contratto di servizio con la Società "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.L." non prevede oneri a carico del Bilancio del Comune per la gestione dell'Ippodromo e relative attività ad esso inerenti.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	951.280,00	1.082.660,00	999.661,00
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Patrimonio netto	238.063,00	219.825,00	220.128,00
Debiti vs banche	-	-	-
Valore della produzione	370.322,00	437.781,00	672.081,00
Costi della produzione	430.691,00	436.380,00	656.238,00
<i>di cui costi del personale</i>	66.276,00	61.110,00	81.207,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(3.994,00)	(2.352,00)	(2.326,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	89.458,00	7.357,00	-
Risultato di esercizio	18.239,00	(301,00)	1.470,00

La società impiega n. 4 dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi di interesse generale, funzionali a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità; in tal senso, l'attività svolta risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ozieri; il criterio di razionalizzazione in oggetto, soprattutto nell'attuale contesto economico, non può essere pertanto applicato.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2014) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le caratteristiche delle attività condotte dalla società Ippodromo di Chilivani S.r.l., così come quelle condotte da altra società interamente partecipata dal Comune di Ozieri (Prometeo S.r.l.), pur riconducibili a servizi di interesse generale, non sono pienamente inquadrabili nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare per quanto riguarda la società dell'Ippodromo; in tal senso non si ritiene applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii., che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.3 Abbanoa Spa

Società a capitale pubblico, di cui il Comune di Ozieri detiene una quota di partecipazione pari allo 0,31% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 - 1. *La società ha per oggetto: - la gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera C) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, del servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico della Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità d'Ambito. Pertanto, la società potrà svolgere le attività di:*

a) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche e trasporto di esse ai fini del loro trattamento e smaltimento;

c) gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

d) gestione di reti idriche, di infrastrutture funzionali al ciclo dell'acqua, invasi artificiali e dighe;

e) studio e supporto tecnico di pianificazione, programmazione e progettazione finalizzate alla tutela ambientale, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico;

f) e tutte le attività comunque connesse e derivate rispetto a quelle di cui alle superiori lettere.

*[...] **Articolo 4 – 1.** La durata della società è stabilita sino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemila cento).*

Rapporti di servizio con l'ente

La società eroga il servizio idrico integrato per conto del Comune di Ozieri nell'ambito di una convenzione stipulata con l'Autorità d'ambito ottimale della Regione Sardegna (le cui competenze corrispondono con l'intero territorio regionale) e la stessa Abbanoa Spa, società partecipata da tutti i comuni della Regione, operante in base ad affidamento diretto nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	922.733.052,00	917.478.328,00	850.595.122,00
Capitale sociale	94.275.415,00	125.643.513,00	115.383.351,00
Patrimonio netto	225.242.950,00	94.275.416,00	92.645.340,00
Debiti vs banche	94.016.199,00	106.629.346,00	125.245.253,00
Valore della produzione	359.057.989,00	216.264.374,00	204.973.577,00
Costi della produzione	254.405.419,00	223.740.452,00	213.819.081,00
<i>di cui costi del personale</i>	56.038.281,00	58.258.171,00	56.437.203,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(3.514.759,00)	(5.351.741,00)	(4.399.206,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	-	(1,00)	1,00

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Risultato di esercizio	71.967.535,00	(11.587.246,00)	(12.581.191,00)

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 1.449 unità (dato al 31.12.2011); è amministrata da un Amministratore unico.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società gestisce il servizio idrico integrato, ovvero servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso, l'attività svolta risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; le competenze in merito all'organizzazione del servizio (da cui discendono le valutazioni di opportunità circa la partecipazione alla società) sono attribuite all'Organismo di regolazione d'ambito.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Ozieri non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da Abbanoa spa; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto l'ente non detiene quote di partecipazione tali da promuovere un intervento di aggregazione, né dispone di partecipazioni in altre società operanti nell'ambito di servizi pubblici locali a rilevanza economica con attività affini alla società in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Ozieri

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 Prometeo S.r.l.

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività. Nel corso dell'esercizio si intende tuttavia dare corso ad un'analisi di mercato al fine di valutare sia la convenienza della gestione secondo il modello dell'in house providing sia la qualità dei vari servizi affidati alla società rispetto ad alternative di mercato; nel caso emergesse la possibilità di ridefinire l'operatività della società partecipata, si procederà ad aggiornare l'insieme dei servizi affidati.

Modalità di intervento

Gli interventi di razionalizzazione sulla società comportano una prima fase di analisi di mercato e di verifica di quali servizi mantenere in capo alla società ovvero dismettere; effettuata l'analisi, si procederà ad avviare interventi finalizzati a consolidare l'attività della società secondo il nuovo assetto organizzativo.

Tempi di attuazione

*- entro 31 luglio: analisi di convenienza dei servizi attualmente affidati alla società rispetto ad alternative di mercato
- entro 30 settembre: definizione degli eventuali interventi di riorganizzazione operativa della società
- entro 30 novembre: presentazione dei risultati dell'attività di analisi e verifica al Consiglio comunale e definizione nuovi indirizzi
- entro 31 dicembre: adozione, con delibera consiliare, delle decisioni in merito alle prospettive future della società*

Risparmi da conseguire

*- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)
- non si prevedono al momento ulteriori specifici risparmi; gli obiettivi degli interventi di razionalizzazione presentati ai punti precedenti sono prioritariamente finalizzati ad individuare un eventuale nuovo assetto operativo della società in grado di ottimizzare l'impiego di risorse e le ricadute economiche e sociali sulla collettività e sul territorio di riferimento.*

2.2 Ippodromo di Chilivani S.r.l.

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.

Poiché la società è ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici, sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica e sulla possibilità di procedere a snellire la composizione dell'organo amministrativo. Al fine di sviluppare pienamente le potenzialità della struttura gestita, si verificherà la possibilità di coinvolgere partners privati.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.

Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ricognizione di mercato in merito al possibile coinvolgimento di soci privati nel capitale della società.

Tempi di attuazione

- entro 10 aprile: invio del piano di razionalizzazione agli amministratori della società al fine di avviare le ricerche circa possibili partners privati interessati all'ingresso in società;

- entro 30 giugno: formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; aggiornamento delle disposizioni statutarie finalizzate ad introdurre la figura dell'Amministratore Unico;

- entro 31 luglio: verifica interesse di possibili partners privati ad acquisire quote di partecipazione nella società; ridefinizione dell'assetto dell'organo di vertice amministrativo;

- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica

- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

2.3 Abbanoa Spa

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo secondo i criteri condivisi con gli altri enti soci e con la società

Tempi di attuazione

- entro 31 dicembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

Ozieri 31.03.2015

IL SINDACO

f.to Dott. Leonardo Ladu